

CG per la vendita, la consegna e la manutenzione

1- Campo d'applicazione

Le presenti "Condizioni generali di contratto" (di seguito "CG") sono applicabili a tutti i negozi giuridici (offerte, ordini, contratti) tra F. Borner AG e i suoi clienti, relativamente alla consegna di prodotti o impianti e a tutte le prestazioni d'opera che ne conseguono.

Le condizioni generali di contratto e altri documenti contrattuali propri del cliente sono esplicitamente esclusi.

Le offerte che non prevedono un termine di accettazione non sono vincolanti.

Se le nostre condizioni generali sono già note all'ordinante, esse valgono anche per futuri ordini senza dover darne nuovamente notifica. Accettando le nostre consegne o prestazioni, si riconoscono anche le nostre condizioni generali.

2- Prestazioni e prezzi

Le consegne e le prestazioni del fornitore figurano in modo esaustivo nella conferma d'ordine nonché in eventuali allegati a quest'ultima. Il fornitore è autorizzato a effettuare modifiche ai fini di ottenere un miglioramento, a condizione che queste non comportino un aumento del prezzo.

Se non diversamente convenuto, i prezzi s'intendono in franchi svizzeri, al netto, franco fabbrica (EXW CH-6260 Reiden secondo Incoterms 2010) senza imballaggio, trasporto, spese, assicurazione, autorizzazioni di esportazione, di transito, di importazione, certificazioni, garanzie assicurative e bancarie, dazi, imposte sulla cifra d'affari ecc. Questi costi aggiuntivi possono essere addebitati successivamente.

3- Supplemento per piccoli quantitativi

Per gli ordini il cui importo oscilla tra CHF 0.- e CHF 100.-, è possibile che venga addebitato a nostra discrezione un supplemento per piccoli quantitativi.

4- Spese di spedizione

In assenza di diverso accordo scritto, per le consegne vengono sempre addebitate le spese effettive di spedizione e di trasporto nonché eventuali oneri fiscali.

5- Termini di pagamento e ritardo

L'importo della fattura va pagato alla scadenza senza deduzione.

In caso di ordini superiori a CHF 30'000.-, è richiesto un acconto pari a 1/3 dell'importo totale.

Qualora la data di consegna o di ritiro venga posticipata, il fornitore è autorizzato ad accreditare tutte le spese sostenute fino a quel momento.

Se l'ordinante è in ritardo con il pagamento, il fornitore è autorizzato a richiedere un interesse di mora pari al 7% p.a. e, nel caso in cui il danno di mora sia ancora più elevato e qualora esso sia dimostrabile, il fornitore può rivendicare il pagamento.

6- Riserva della proprietà

Il fornitore resta proprietario di tutte le sue consegne finché non avrà ricevuto l'intero pagamento conformemente al contratto. L'ordinante è tenuto ad attenersi alle misure finalizzate a proteggere la proprietà del fornitore; in particolare esso autorizza il fornitore, attraverso la stipulazione del contratto, a iscrivere, a spese dell'ordinante, la riserva della proprietà in registri ufficiali o analoghi conformemente alle rispettive leggi nazionali e ad espletare le relative formalità.

Durante il periodo della riserva della proprietà, l'ordinante provvede a sue spese alla manutenzione degli oggetti consegnati e li assicura, a beneficio del fornitore, contro il furto, la rottura, gli incendi, l'acqua e altri rischi. Inoltre

adotterà tutte le misure necessarie affinché la pretesa di proprietà del fornitore non venga né compromessa né soppressa.

7- Termine di consegna

Il termine di consegna decorre dal momento in cui viene stipulato il contratto, sono state espletate tutte le formalità amministrative, come le autorizzazioni di importazione, di esportazione, di transito e di pagamento, sono stati effettuati i pagamenti in base agli ordini e sono state prestate eventuali garanzie nonché sono stati chiariti i punti tecnici fondamentali. Il termine di consegna si considera rispettato, se, entro la sua scadenza, la notifica della disponibilità di spedizione è stata inviata all'ordinante. È riservato il diritto di rivendicazione dell'ordinante in caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore.

8- Imballaggio

L'imballaggio viene fatturato dal fornitore e non viene ripreso. Se, tuttavia, l'imballaggio è considerato proprietà del fornitore, l'ordinante deve rinviarlo al fornitore franco partenza.

9- Utili e rischi, spedizione, trasporto

Gli utili e i rischi passano all'ordinante con la spedizione della consegna franco fabbrica.

Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'ordinante o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi vengono trasferiti all'ordinante al momento previsto della consegna franco fabbrica. Da quel momento le consegne vengono immagazzinate e assicurate a carico e a rischio dell'ordinante.

Occorre comunicare tempestivamente richieste particolari relative alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione. Il trasporto avviene a carico e a rischio dell'ordinante.

L'ordinante deve presentare al trasportatore finale eventuali reclami legati alla spedizione o al trasporto immediatamente dopo aver ricevuto la consegna o i documenti di trasporto.

Qualora sia l'ordinante o un terzo da lui designato a ritirare la merce presso F. Borner AG, è lui stesso ad essere responsabile che il carico, il trasporto e lo scarico avvengano in modo sicuro e regolare e a rispondere della merce e di ogni eventuale danno conseguente.

L'assicurazione contro i danni di qualsiasi tipo spetta all'ordinante.

10- Garanzia, denuncia di vizi e di difetti

Il termine di garanzia per gli impianti meccanici ed elettromeccanici o per parti di essi è pari a 24 mesi. Per i dispositivi esterni e le consegne di terzi all'interno del nostro volume di consegne, valgono le condizioni di garanzia del fornitore. Per le prestazioni edili vale la norma SIA 118.

Il fornitore verificherà la consegna e le prestazioni prima della spedizione, nella misura usuale. Se l'ordinante richiede verifiche più approfondite, queste devono essere convenute separatamente e pagate in prima persona.

Il termine di garanzia ha inizio con l'invio della merce franco fabbrica o, eventualmente, con il ritiro pattuito della merce e l'avvio delle prestazioni oppure, nel caso in cui il fornitore si faccia carico anche del montaggio, con la conclusione dello stesso. La messa in servizio parziale o completa vale come avvenuta consegna e avvio della prestazione.

L'ordinante deve verificare le consegne e le prestazioni in tempo ragionevole e comunicare immediatamente per iscritto al fornitore eventuali difetti. Se omette la suddetta comunicazione, le consegne e le prestazioni sono considerate accettate.

Se la spedizione, il ritiro o il montaggio vengono ritardati per motivi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia termina al più tardi 30

mesi dopo la notifica della disponibilità di spedizione.

La garanzia si estingue anticipatamente, se l'ordinante o terzi effettuano modifiche o riparazioni non appropriate o nel caso in cui, in presenza di difetti, l'ordinante non adotti immediatamente tutte le misure adeguate al fine di limitare il danno e non permetta al fornitore di riparare gli eventuali difetti.

Per parti o pezzi sostituiti o riparati, il termine di garanzia inizia di nuovo a decorrere dal momento della sostituzione, della conclusione della riparazione o del collaudo e dura 24 mesi.

11- Restituzione della merce

Produzioni speciali, articoli già modificati, prodotti danneggiati o prodotti, che non fanno più parte dell'assortimento standard di F. Borner AG, non possono essere restituiti. In caso di restituzione di prodotti del nostro assortimento di magazzino, dall'importo della merce viene dedotto il 20%, ovvero almeno CHF 50.-, per inconvenienti e per la messa in deposito. Il mittente risponde per danni e perdita dei resi. Il rimborso per la restituzione giustificata della merce viene effettuato sotto forma di abbuono su merci.

12- Merci, software, dati, informazioni e prestazioni messi a disposizione dal cliente

Il cliente è l'unico responsabile delle merci da lui messe a disposizione. Nel caso in cui F. Borner AG constati difetti alle suddette merci, dopo averne informato il cliente, può interrompere la procedura di produzione. In questo caso, il termine di consegna viene posticipato, quantomeno in proporzione alla durata dell'interruzione.

F. Borner AG non è in alcun modo responsabile dei danni e di quelli eventualmente conseguenti a merci, persone o prestazioni, qualora essi siano riconducibili a materiale del costruttore o fornito dal cliente. Vale lo stesso per le prestazioni che il cliente ha svolto in prima persona o per le quali ha espresso intenzione di farlo.

I software, nonché gli altri dati elettronici e le altre informazioni saranno utilizzati, come forniti dal cliente. Per difetti che possono verificarsi a causa dell'utilizzazione di supporti informatici durante l'esecuzione dell'ordine, la responsabilità è esclusivamente del cliente. Qualora i supporti informatici danneggino beni di proprietà di F. Borner AG, il cliente dovrà rispondere per l'intero danno.

F. Borner AG risponde per danni arrecati ai prodotti messi a disposizione dal cliente nel quadro dell'assicurazione di responsabilità civile per imprese, solo qualora sia dimostrato che i suddetti danni sono da ricondurre a negligenze di F. Borner AG.

13- Proprietà intellettuale

In mancanza di un'autorizzazione scritta del fornitore, i piani, i disegni, le consegne, i modelli, i calcoli, i software o altre informazioni che il fornitore ha reso accessibili all'ordinante non possono essere trasmessi a terzi.

14- Variazioni d'ordine

Se un ordine viene modificato dopo essere stato trasmesso, gli eventuali costi aggiuntivi vengono fatturati all'ordinante.

15- Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente è quello della sede della società F. Borner AG. Tuttavia il fornitore può perseguire per vie legali l'ordinante anche presso la sua sede o il suo domicilio.

Per i rapporti contrattuali con l'ordinante vale esclusivamente il diritto svizzero. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).